



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'istituzione e il conferimento di borse di studio a favore di studentesse e studenti meritevoli, residenti nel Comune di Muggiò. Così come stabilito dagli artt. 3 e 34 della Costituzione, l'Amministrazione Comunale, anche con l'eventuale collaborazione di sponsor privati, intende promuovere e incentivare il merito scolastico e i risultati eccellenti, sostenendo il percorso formativo dei giovani, la prosecuzione degli studi e contrastando, al contempo, l'abbandono scolastico.
2. Le borse di studio sono assegnate sulla base del merito scolastico, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e pari opportunità.

Art. 2 – Tipologie di borse di studio

1. Il Comune istituisce annualmente borse di studio destinate a studenti che hanno superato l'esame di Stato a conclusione del primo ciclo d'istruzione (Scuola Secondaria di primo grado).
2. La messa a bando delle borse di studio è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio comunale.

Art. 3 – Requisiti di ammissione

Possono partecipare al bando gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza nel Comune di Muggiò da almeno un anno alla data di presentazione della domanda;
- b) aver sostenuto l'esame presso Istituti Scolastici statali o paritari con risultati di particolare eccellenza, secondo i criteri definiti dal bando annuale.

Art. 4 – Cause di esclusione

1. Sono esclusi dal beneficio:
 - a) gli studenti che non sono in possesso dei requisiti di ammissione indicati all'Art. 3;
 - b) le domande rimaste incomplete o prive della documentazione richiesta a seguito di soccorso istruttorio;
 - c) le domande pervenute con modalità diverse da quelle previste dall'apposito bando;
 - d) le domande presentate oltre il termine stabilito dal bando.

2. La presentazione della domanda comporta l'accettazione integrale delle condizioni del presente Regolamento e del bando annuale.

Art. 5 – Bando pubblico

1. Il conferimento delle borse di studio avviene mediante bando pubblico, approvato annualmente dalla Giunta Comunale.
2. Il bando viene pubblicato, indicativamente, nel mese di settembre o, comunque, in tempo utile per la premiazione entro l'anno solare.
3. Il bando stabilisce:
 - a) i criteri di individuazione del merito;
 - b) le risorse complessive disponibili;
 - c) l'importo unitario massimo delle borse di studio;
 - d) i termini e le modalità di presentazione delle domande;
 - e) la documentazione da allegare;
 - f) le modalità di erogazione del contributo.
4. L'Amministrazione Comunale garantisce ampia informazione del bando per l'assegnazione di borse di studio attraverso i canali informativi dell'Ente e, ove possibile, in collaborazione con gli Istituti Scolastici.

Art. 6 – Domanda di partecipazione

1. La domanda deve essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
2. La domanda deve essere predisposta esclusivamente, pena l'esclusione, mediante la compilazione del modello allegato al bando;
3. Salvo differenti specifiche e/o modifiche previste nell'apposito Bando, alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) copia del documento di identità del richiedente;
 - b) certificato dell'Istituto Scolastico, ovvero autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, attestante la votazione finale conseguita nell'anno scolastico cui si riferisce il bando.

Art. 7 – Istruttoria, graduatoria ed elenco dei beneficiari

1. L'istruttoria delle domande afferisce all'Area Servizi Educativi / Servizio Pubblica Istruzione, che verifica il possesso dei requisiti di ammissibilità e ammette alla valutazione le domande risultate idonee.
2. Le domande sono valutate esclusivamente sulla base dei criteri di merito definiti dal bando annuale.
3. All'esito dell'istruttoria è predisposta una **graduatoria di merito**, contenente tutti i candidati idonei, ordinati per livello di merito. A parità di votazione, i candidati sono considerati a pari merito e ordinati in base alla data di presentazione della domanda.
4. L'assegnazione delle borse di studio avviene sulla base della graduatoria di merito, nei limiti delle risorse disponibili.

5. Le risorse sono attribuite secondo i seguenti criteri:
 - a) i candidati appartenenti al livello di merito più elevato sono finanziati con priorità rispetto ai livelli inferiori;
 - b) qualora le risorse disponibili siano sufficienti, l'importo massimo previsto della borsa di studio è attribuito a tutti i candidati appartenenti al medesimo livello di merito;
 - c) qualora le risorse residue non siano sufficienti a riconoscere a ciascun candidato del medesimo livello l'importo massimo previsto, l'intero stanziamento residuo è ripartito in misura uguale tra tutti i candidati appartenenti a tale livello. In tal caso, l'assegnazione si esaurisce e non si procede al finanziamento dei livelli di merito inferiori;
 - d) si procede al livello di merito successivo solo in caso di integrale soddisfacimento del livello superiore;
 - e) in nessun caso l'importo individuale delle borse di studio può superare quello massimo stabilito dal bando annuale.
6. Sulla base dell'applicazione dei criteri di cui al comma 5 è formato l'**elenco dei beneficiari**, che comprende esclusivamente i candidati cui è attribuito il contributo.
7. Qualora, a seguito dell'approvazione della graduatoria, il numero dei candidati idonei risulti inferiore al numero delle borse di studio finanziabili con il contributo massimo previsto dal bando, lo stesso è attribuito a tutti i candidati aventi diritto. Le risorse residue, non assegnabili in quanto eccedenti rispetto agli aventi diritto, restano nella disponibilità dell'Ente per le determinazioni conseguenti.
8. La graduatoria e l'elenco dei beneficiari sono approvati con determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Educativi e pubblicati nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e tutela dei dati personali.

Art. 8 – Erogazione della borsa di studio e cerimonia di consegna

1. La borsa di studio è erogata in un'unica soluzione mediante le modalità indicate nel bando.
2. A conclusione del procedimento si terrà la cerimonia di premiazione degli studenti risultati assegnatari delle borse di studio.
3. Alla cerimonia di premiazione è invitata la Comunità Educante.

Art. 9 – Controlli

1. Il Comune si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
2. In caso di dichiarazioni mendaci, il beneficiario decade dal diritto alla borsa di studio ed è tenuto alla restituzione delle somme percepite, ferme restando le responsabilità di legge.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità connesse al presente Regolamento.

Art. 11 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte dell'organo competente e la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.